

**Proposte di legge C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi,
C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari
(Rel. Paolo Russo)**

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PRESENTATO DAL RELATORE
(3 ottobre 2012)**

Art.1

1. È istituita l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. L'Unione è composta da tre federazioni così suddivise:
 - a) FEDERAZIONE TROTTO: costituita da allevatori, proprietari, allenatori e guidatori, che devono essere necessariamente tutti regolarmente tesserati.
 - b) FEDERAZIONE GALOPPO: costituita da allevatori, proprietari, allenatori e fantini, che devono essere necessariamente tutti regolarmente tesserati.
 - c) FEDERAZIONE IPPODROMI: costituita da società di corse gestori di ippodromi titolari di convenzione con il M.I.P.A.A.F.

Ogni FEDERAZIONE ha i suoi organi direttivi: il Presidente, il vice Presidente ed un consiglio direttivo. Tutti gli organi sono eletti dall'assemblea nazionale degli iscritti, aventi diritto.

Per la stesura dello statuto delle FEDERAZIONI, si potrebbe prendere a riferimento quello delle federazioni sportive.

Art. 2.

1. Entro il 30 Giugno 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:

a) definisce lo statuto provvisorio dell'Unione, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata «AAMS». Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma;

a) definisce il contributo obbligatorio annuale per l'iscrizione delle tre FEDERAZIONI all'Unione, il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'Unione e per lo svolgimento delle sue attività;

b) determina con le FEDERAZIONI il piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi.

c) Definisce i criteri di classificazione degli ippodromi, in rapporto al ruolo di ognuno, definendone le relative funzioni (ad es. funzionali, promozionali, stagionali).

d) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva.

e) approva i piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione.

f) definisce la convenzione pluriennale con le società di gestione degli ippodromi, definendone i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici, in base a quanto previsto dalla legge vigente.

Art. 3.

1. Le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve quelle previste all'articolo 5 della presente legge, che sono demandate all'Unione.

2. A decorrere dal 1° Luglio 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

- a) alla definizione della convenzione pluriennale dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi con le società di gestione degli Stessi.
- b) alla definizione dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;
- c) all'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dall'Unione;
- d) alla organizzazione delle attività di controllo antidoping;
- e) alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie e alla nomina delle medesime giurie;
- f) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della giustizia sportiva di secondo livello;
- g) alla tenuta dei libri genealogici dell'ippica;
- h) alla vigilanza e al controllo sull'attività e sulla gestione, anche contabile, dell'Unione;
- i) alla vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
- l) alla vigilanza sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

3. Il comma 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1° Ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

4. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all'uno per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Entro il 1° Settembre 2013 l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina.

2. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono approvati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'AAMS.

3. Lo statuto prevede che siano organi dell'Unione:

- a) l'assemblea dei soci è composta da 4 membri indicati da ciascuna Federazione, per un totale di 12 membri.
- b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea e composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da undici consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'AAMS e tre designati dall'assemblea delle tre FEDERAZIONI.
- c) il Presidente ed i due vice Presidenti saranno eletti dal Consiglio Direttivo, e verranno scelti tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto ai concessionari dei giochi,

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti.

4. Il Presidente ed i vice Presidenti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.

5. Lo statuto prevede la costituzione di tre Federazioni: trotto, galoppo ed ippodromi. Ogni Federazione avrà la propria commissione tecnica, quelle del trotto e del galoppo saranno composte ciascuna da quattro membri, uno per ogni associazione rappresentativa delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori e fantini o guidatori, mentre la Federazione degli ippodromi sarà composta da due membri per ogni associazione riconosciuta, con più di 8 ippodromi iscritti.

6. I componenti del consiglio direttivo dell'Unione e delle FEDERAZIONI non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

7. Lo statuto prevede che l'assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'Unione in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; in via straordinaria ogni volta che lo ritengano opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due Federazioni.

8. Lo statuto prevede la nomina di un direttore generale e di dirigenti, che non siano in conflitto d'interessi, responsabili delle seguenti funzioni: marketing-comunicazione, amministrazione finanza e controllo, sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo. I dirigenti delle aree tecniche sono responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del settore di propria competenza.

9. Entro il 30 Settembre 2013 si provvede alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e della struttura organizzativa dell'Unione e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° Luglio 2013.

10. Entro il 30 giugno 2015 è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Unione per verificarne l'andamento economico e deliberare eventuali modificazioni dello statuto e della struttura organizzativa.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° Luglio 2013 l'Unione provvede:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;

c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi.

d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 45 per cento delle entrate totali, agli aventi diritto, nonché l'erogazione delle spettanze alle società di corse, così come determinate al precedente art. 3 punto 2 comma a. mediante convenzioni pluriennali;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo.

- h) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, mentre si impegna ad attribuire i compiti in materia di giustizia sportiva e controllo antidoping a soggetti Terzi, per evidente conflitto d'interessi.
- i) il mantenimento dei rapporti con AAMS e i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

Art. 6.

1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e può formulare proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'AAMS, ai fini di eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica.

Art. 7.

1. L'Unione ha l'obbligo di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con:

- a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;
- b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

Art. 8.

1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito, dal 1° Luglio 2013 al 31 dicembre 2015, dalle seguenti risorse:

- a) la quota annuale di iscrizione delle tre FEDERAZIONI;
- b) fino all'anno 2015, dal contributo stabilito con decreto interministeriale del 31-01-2013 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- c) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'AAMS, entro il 31 dicembre 2012, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

Art. 9.

1. L'AAMS, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:

- a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare un prelievo medio ponderato su base annua.
- c) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.